



**N. 2642-A**

*Relazione orale*

*Relatore Izzo*

**TESTO PROPOSTO DALLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

Comunicato alla Presidenza il 9 novembre 2012

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio»,  
«pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi

**d'iniziativa dei senatori IZZO, ARMATO, BUBBICO, CAGNIN, DE SENA,  
Alberto FILIPPI, FIORONI, Paolo FRANCO, GARRAFFA, LATORRE,  
SANGALLI e TOMASELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2011

## INDICE

### Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Izzo ed altri e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	6

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

2 ottobre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CHIURAZZI)

4 ottobre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Rileva peraltro l'opportunità di articolare meglio il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 4 e di sanzionare adeguatamente le fattispecie maggiormente rilevanti, secondo le indicazioni recate dall'emendamento 4.1.

Si segnala inoltre, con riferimento all'azione civilistica prevista dal comma 2 dell'articolo 4, l'opportunità di coordinare tale disposizione con alcuni istituti introdotti di recente nell'ordinamento, mutuandone procedure e requisiti, quali, in particolare, quelli recati dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che riconosce alle associazioni dei consumatori e alle categorie presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi in materia di risarcimento del danno per violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, ovvero dall'articolo 139 del codice del consumo, che estende la legittimazione ad agire anche agli «organismi pubblici indipendenti nazionali» e alle organizzazioni riconosciuti in ogni Stato dell'UE e inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TANCREDI)

27 settembre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti il parere è di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI IZZO ED ALTRI

## Art. 1.

1. I termini «cuoio», «pelle», **«pelliccia»** e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nei casi in cui i termini di cui al medesimo comma sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

**2. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati.**

3. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 si applica altresì nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.

**4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Izzo ed altri*)

Art. 2.

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**o altre forme, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».**

Art. 2.

*Identico*

Art. 3.

1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, **articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque**, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, **commi 1 e 2**, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Izzo ed altri*)

Art. 4.

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000 e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge può anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Art. 5.

1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, è abrogata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da **10.000 a 50.000 euro** e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione.

2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge può anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative **a livello nazionale** e regolarmente costituite.

Art. 5.

1. *Identico.*

2. **Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**